

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 143 del 17.04.2023 . Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto, ha validità permanente, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni, che potranno essere apportate con apposita deliberazione da parte del medesimo Organo collegiale).

PRINCIPI GENERALI

1. L'Istituto Comprensivo "Francesco Ferrucci" di Larciano riconosce l'alto valore socializzante, formativo, educativo e culturale delle iniziative contemplate nel presente Regolamento, concependole come efficaci fattori e preziosi strumenti di integrazione dell'attività ordinaria della Scuola, in quanto favoriscono ed attuano un proficuo collegamento tra l'esperienza scolastica, di cui costituiscono un naturale prolungamento, e l'ambiente esterno, nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.

L'effettiva realizzazione di esse non costituisce, tuttavia, un atto dovuto da parte dell'Istituzione scolastica sia perché, soprattutto nel caso di viaggi che prevedano pernottamento, l'utilizzo dei docenti quali accompagnatori non è per i medesimi prestazione obbligatoria, sia perché potranno essere effettuate solo quelle che rispondano a tutti i requisiti più avanti dettagliatamente specificati. Ciò non toglie che l'Istituzione scolastica si adopererà per promuoverle, cercando, per quanto possibile, di offrire a tutte le classi (per la scuola primaria e secondaria di primo grado) e le sezioni (per la scuola dell'infanzia) pari opportunità al riguardo, tenendo debitamente e responsabilmente conto, ovviamente, dell'età e del comportamento dei destinatari (Nota Min. 1385/2009), sia per quanto concerne la tipologia e la durata delle iniziative, sia relativamente alle mete.

2. I viaggi d'istruzione sono parte costitutiva della programmazione educativa e didattica dell'Istituto in quanto le iniziative sono parte integrante del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF.

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute nella C.M. n. 253/1991, la C.M. n. 291/1992, nell'OM 132/1990, nella Circolare Ministeriale n. 623/1996, nel Decreto Legislativo n.111/1995. Si ricordano anche le note MIUR 11 aprile 2012, n. 2209 e 3 febbraio 2016, n. 674.

3. Tutte le iniziative in parola sono sintetizzate, in modo chiaro ed esauriente, nella C.M. 291/1992, che costituisce il riferimento normativo più completo al riguardo. Le disposizioni successive, infatti, tra cui la C.M. 623/1996 e le norme sull'autonomia scolastica non hanno apportato modifiche di rilievo, salvo puntualizzare che la gestione di esse rientra nell'autonomia decisionale e nella responsabilità degli Organi di autogoverno delle Istituzioni scolastiche, il che impone, da parte di queste ultime, la massima scrupolosità operativa.

4. Il presente Regolamento, strutturato secondo i successivi articoli, ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione e l'effettuazione di tutte dette attività, che potranno essere realizzate secondo le modalità più avanti esplicitate, in tutte le classi/sezioni dei tre ordini di scuola afferenti all'Istituto Comprensivo.

5. Requisito imprescindibile, per la loro realizzazione, è che tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento – le quali non possono avere carattere dell'occasionalità (eccezion fatta, di norma, per le uscite didattiche) e finalità generiche – siano inquadrare, in coerenza con gli obiettivi

educativi e d'apprendimento propri dell'Istituto, nella programmazione educativa – didattica e culturale della classe partecipante.

Tali iniziative si configurano, infatti, come attività complementari alla citata programmazione e necessitano, quindi, di una dettagliata ed accurata preparazione da parte sia dei singoli insegnanti che dei Consigli interessati. Ne deriva che le relative proposte potranno essere prese in considerazione soltanto se inserite nella programmazione didattico – educativa del Consigli di classe/interclasse/intersezione come fattori e strumenti di integrazione della didattica ordinaria, sia sul piano della formazione generale della personalità dei discenti, sia su quello del completamento della loro preparazione culturale generale e specifica.

6. Tutte le attività, complete delle informazioni necessarie, devono essere presentate ed illustrate dai singoli Consigli interessati ai rappresentanti dei genitori. In fase di progettazione saranno privilegiate le attività che comportano oneri di spesa sostenibili e che, fatta salva la partecipazione di almeno i 3/4 degli alunni componenti le singole classi/sezioni coinvolte (75 %), consentano l'auspicabile presenza pressoché totale di quelli che le costituiscono.

7. Le mete dovranno essere scelte tenendo in debito conto dell'età degli alunni e del grado di responsabilità, secondo il seguente schema:

- Scuola dell'Infanzia: luoghi di destinazione nell'ambito della Provincia di Pistoia e dei territori limitrofi (massimo 1 giorno);
- Scuola Primaria: luoghi di destinazione nell'ambito della Regione Toscana e di quelle con essa confinanti (da effettuare in 1 giorno);
- Scuola Secondaria di I grado:
 - in tutta Italia per le classi 1^a e 2^a (da effettuare in un giorno);
 - anche all'estero (note n. 3630/2010 e n. 380/2011) per la classe conclusiva e per la durata massima di 2/3 notti.

8. Solo eccezionalmente, previa richiesta debitamente motivata e sul presupposto del parere positivo del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Istituto potrà eventualmente da ciò derogare, attraverso specifica deliberazione o ratifica.

TITOLO I CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ

In base alla CM 623 del 12/10/96 si distinguono diverse tipologie di viaggi d'istruzione e visite guidate:

ART. 1 **Uscite didattiche**: sono quelle attività che si svolgono al di fuori dell'ambiente scolastico, ma sul territorio circostante (per visitare ambienti naturali, realtà artistiche, mostre, luoghi di lavoro, partecipare a laboratori, eventi sportivi, competizioni, a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, conferenze, effettuare interviste, etc.) e che hanno durata non superiore all'orario scolastico giornaliero. Per territorio circostante s'intende sia quello comunale che quello tradizionale di fruizione: provincia di Pistoia e province limitrofe.

ART. 2 **Visite guidate**: si effettuano in Comuni diversi da quello di ubicazione della Scuola ed anche oltre l'area di tradizionale fruizione, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero (cioè nell'arco della giornata). Le mete sono pressoché analoghe a quelle delle uscite didattiche.

ART. 3 **Viaggi di integrazione culturale**: hanno durata di uno o più giorni in luoghi del territorio nazionale o all'estero. Sono finalizzati alla conoscenza di località di interesse artistico, storico, paesaggistico, naturalistico, culturale, folcloristico, etc. Sono in essi ricompresi anche la partecipazione a manifestazioni e a concorsi.

ART. 4 – **Viaggi connessi ad attività sportive**: hanno durata di uno o più giorni in località del territorio nazionale o all'estero. Comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, trekking, campi scuola, etc.).

A tali iniziative possono aggiungersi attività quali viaggi della Memoria e/o connessi a progetti di Cittadinanza e Costituzione, alle quali il Dirigente scolastico potrà autonomamente aderire nell'ambito delle sue prerogative, con facoltà di individuare, motivatamente, classi, alunni e docenti destinatari.

ART. 5 Le diverse tipologie di uscite (di cui agli artt. 1,2,3,4) non potranno essere attuate in giorni in cui siano previste altre attività istituzionali della Scuola, né dopo il trentesimo giorno dalla data del termine delle lezioni, (non oltre il giorno 10 maggio), eccezion fatta per le attività sportive, per quelle collegate con l'educazione ambientale e per casi particolari (mostre, spettacoli e/o eventi di estremo interesse culturale, etc.), previa autorizzazione del Dirigente scolastico e successiva ratifica del Consiglio d'Istituto medesimo.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE ED APPROVAZIONE

ART. 6 – Compete ai rispettivi Consigli di sezione, interclasse e classe, la programmazione delle attività in parola, tenuto conto degli orientamenti generali formulati e/o deliberati dal Collegio docenti.

ART. 7 – Tutte le iniziative, oltre ad essere progettate nell'ottica di un'effettiva didattica integrata, capace di assicurare trasversalità sia a livello di contenuti che di obiettivi, debbono presupporre, per risultare efficaci e significative, quanto segue:

- effettiva condivisione e trasparenza
- adeguata programmazione
- programmi e contenuti ben definiti
- corrette procedure decisionali (coinvolgimento dei competenti Organi Collegiali) ed amministrative
- rispetto del Regolamento di Istituto in materia
- gestione dei rischi ed assunzione di responsabilità
- uso di apposita modulistica
- documentazione in itinere e finale
- valutazione

Nel caso di viaggi di istruzione e visite guidate i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare, entro 10 giorni dal rientro, una breve relazione scritta sullo svolgimento dell'iniziativa, (compilando apposito modulo) in merito al comportamento degli alunni, alla qualità dei servizi forniti dall'agenzia aggiudicataria, eventuali criticità e proposte di miglioramento, e quant'altro ritengano opportuno ed utile segnalare sia in senso positivo che negativo.

ART. 8 – Tutte le iniziative, in particolare quelle che prevedono l'intera giornata o più giorni, devono essere programmate in maniera puntuale dai Consigli di Classe interessati, entro il 30 novembre dell'anno scolastico, al fine di consentire, in tempi ragionevoli, l'iter procedurale amministrativo, gli adempimenti da parte del Consiglio di Istituto, l'espletamento dell'attività negoziale e quant'altro.

La fase programmatica deve basarsi su progetti articolati e coerenti, atti a qualificare le suddette iniziative come vere e proprie attività educative complementari e integrative e non certo come semplici occasioni di evasione.

ART.9 I docenti responsabili devono sottoporre ai competenti Consigli di sezione, interclasse e classe, con la presenza imprescindibile della componente eletta dei genitori, il piano annuale delle suddette attività, che dovrà essere oggetto di apposita deliberazione, ben motivata e debitamente verbalizzata.

ART. 10 Non appena l'iniziativa sarà stata deliberata dal competente Consiglio di sezione, interclasse e classe e, comunque, di norma, entro il 15 dicembre, il docente promotore consegnerà all'assistente amministrativo incaricato copia del verbale contenente la deliberazione assunta e l'apposita modulistica, debitamente compilata e firmata, che sarà stata preventivamente fornita dalla Segreteria avendo cura di indicare:

- la tipologia, l'itinerario e la meta del viaggio/uscita
- la durata ed il programma dettagliato
- il mezzo di trasporto
- i servizi richiesti
- le finalità didattico-culturali che si intendono conseguire
- numero di alunni partecipanti
- i nominativi dei docenti accompagnatori e quelli di eventuali supplenti

I docenti promotori si impegnano a prendere ogni eventuale opportuno accordo con musei, guide, enti turistici etc., necessariamente da formalizzarsi mediante apposita comunicazione scritta a cura dell'Ufficio di Segreteria.

ART.11 Una volta acquisita (di norma, entro il 15 dicembre) tutta la documentazione di cui al precedente art. 10, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal docente referente dei viaggi d'istruzione e dai responsabili delle singole proposte, procederà alla definizione del Piano annuale delle attività in parola, da reputarsi parte integrante del P.O.F., da presentare al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione nella prima seduta a ciò utile.

Nell'ambito della provincia e province limitrofe, all'interno dell'orario scolastico, le visite guidate sono autorizzate dal Dirigente Scolastico. Per gli altri casi è sempre necessaria la delibera o ratifica del Consiglio di Istituto.

ART. 12 A seguito della deliberazione del Consiglio di Istituto, il Dirigente scolastico darà avvio all'attività negoziale ai fini dell'individuazione delle ditte di trasporto, delle strutture ricettive e/o delle agenzie di viaggio. La ditta/agenzia aggiudicataria della gara deve sottoscrivere un contratto con il Dirigente Scolastico e produrre autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti che essa è in regola con le norme dettate dalle CC.MM. n.291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 e l'importo dei massimali dell'assicurazione Rc

ART. 13 La richiesta di preventivi per visite e viaggi è compito esclusivo della Segreteria. Quest'ultima, ultimato l'iter procedurale, comunicherà ai docenti promotori e alle famiglie l'ipotesi di quota individuale richiesta (da un minimo ad un massimo) il cui importo effettivo sarà comunicato successivamente sulla base del numero reale dei partecipanti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

ART. 14 Nell'organizzazione di tutte le iniziative, i docenti responsabili dovranno aver cura, avvalendosi della collaborazione dell'assistente amministrativo individuato dal Direttore dei S.G.A., di predisporre e consegnare ai genitori degli alunni la modulistica per l'autorizzazione o la preadesione alla partecipazione, in cui sarà indicato:

- meta/itinerario del viaggio/uscita
- durata
- mezzo di trasporto
- finalità didattico-culturali che si intendono conseguire
- quota individuale indicativa che potrà essere ricalcolata in base al numero effettivo degli alunni partecipanti

ART.15 Le autorizzazioni dovranno pervenire alla Segreteria, a cura dei docenti promotori, almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'attività, in caso di uscite didattiche e di visite guidate.

Le preadesioni a viaggi di istruzione dovranno pervenire almeno due mesi prima della data della partenza per permettere alla segreteria di completare l'iter amministrativo.

ART.16 In base al numero effettivo degli alunni partecipanti sarà definita la quota che le famiglie si impegneranno a versare.

Le famiglie potranno decidere se aderire o meno all'iniziativa proposta (preadesione). La preadesione impegna le famiglie al pagamento della quota di partecipazione.

TITOLO IV

CONSENSO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI, ADEMPIMENTI, PARTECIPAZIONE ED ACCOMPAGNATORI

ART. 17 È obbligatorio, di volta in volta e per tutte le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi, che i genitori rilascino l'autorizzazione attraverso l'apposita modulistica predisposta dalla Scuola. Il consenso scritto del genitore/tutore costituisce presupposto indispensabile per la partecipazione dell'alunno al viaggio.

ART. 18 La partecipazione dei genitori o di eventuali accompagnatori non appartenenti alla comunità scolastica ai viaggi di integrazione culturale e ai viaggi connessi ad attività sportive, per motivate ragioni, a titolo oneroso da parte dei medesimi, non è vietata, purché inserita in una logica progettuale e supportata dal consenso dei Consigli di classe/interclasse/intersezione. I genitori o gli eventuali accompagnatori (non personale scolastico), dovranno dichiarare per iscritto o documentare il possesso di una propria copertura assicurativa o rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell'Istituto da ogni responsabilità per infortuni, incidenti e/o danni di qualsiasi natura che dovessero essere da loro provocati o subiti nello svolgimento di tutto il viaggio (dalla partenza al rientro).

ART. 19 I docenti accompagnatori devono essere, di norma, almeno uno ogni 15 alunni partecipanti. Può essere altresì utilizzato personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente scolastico, sentito il parere del Direttore dei S.G.A., lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto personale.

ART. 20 Il numero dei docenti di sostegno sarà definito in base al grado di disabilità. Il Consiglio di classe potrà stabilire anche l'opportunità di prevedere la presenza di un accompagnatore aggiuntivo che non dovrà essere necessariamente l'insegnante di sostegno, ma potrà essere un componente della comunità scolastica o altro: docente, anche non della classe, personale ATA, un tutor oppure un genitore dell'alunno in questione, o una persona designata dalla famiglia (per tutto quanto non espressamente menzionato si fa riferimento alla legge 104/92, alla CM 291/92, alla Nota Ministeriale 645 11/4/2002, alla CM 623/96 e successive modificazioni).

Coloro i quali, non appartenenti alla comunità scolastica, dovessero partecipare, sono tenuti a dichiarare per iscritto o documentare il possesso di una propria copertura assicurativa o rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell'Istituto da ogni responsabilità per infortuni, incidenti e/o danni di qualsiasi natura che dovessero essere da loro provocati o subiti nello svolgimento di tutto il viaggio (dalla partenza al rientro).

ART. 21 La mancanza di docenti accompagnatori della classe/sezione invalida la possibilità di effettuare l'attività, salvo particolari casi rimessi esclusivamente all'autonoma valutazione del Dirigente scolastico.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 22 Gli insegnanti che si siano proposti quali accompagnatori, compresi quelli di sostegno e quelli designati nell'eventualità di dover provvedere a sostituzioni, non possono sottrarsi successivamente a tale compito se non per gravi e comprovati motivi.

Come chiaramente indicato nella lettera di conferimento di incarico di accompagnatore da parte del Dirigente scolastico, durante le attività essi sono tenuti ad assumere e a mantenere costantemente un comportamento vigile e attento, sempre ispirato alla cautela legata alla necessità di tutela dei minori.

ART. 23 I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'articolo 2047 del c.c., e l'art. 61 della legge 312/1980, con le precisazioni della circolare ministeriale 291/92, per tutto il tempo in cui essi sono a loro affidati. Le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e tutte le iniziative inserite nel POF sono a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

ART. 24 Obbligo di diligenza preventivo: nel caso di soggiorno in strutture alberghiere i docenti sono tenuti a controllare in loco la conformità della struttura agli standard di sicurezza (sentenza 8 febbraio 2012 n. 1769 della Corte di Cassazione) e a segnalare eventuali difformità. I docenti avranno inoltre cura di verificare la rispondenza dei servizi a quanto previsto e contenuto nel pacchetto turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni e transazioni.

I docenti sono tenuti ad effettuare controlli preventivi nelle stanze in cui alloggiano i ragazzi per accertarsi della loro sicurezza (Cass. Civ. Sez.III, 3/2/99, n. 916).

La composizione dei gruppi di alunni che soggiogneranno nelle camere potrà essere stabilita dai docenti.

ART. 25 I docenti accompagnatori vigilano in ogni momento del viaggio di istruzione perché non si verificano comportamenti scorretti e si adoperano per mettere in atto tutti gli accorgimenti volti alla prevenzione, senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo educativo. Essi inoltre, metteranno in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, agli altri e al patrimonio.

La prestazione di vigilanza non può tuttavia violare la sfera di naturale riservatezza degli alunni, in particolare durante le ore che l'alunno trascorre, anche di notte, nell'intimità della propria stanza. A tal proposito si richiama l'importanza della collaborazione e dell'adeguata educazione impartita dai genitori, atta a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte degli allievi (art. 2048 cc).

ART. 26 I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le gite non prevedono in alcun modo "momenti liberi", ovvero situazioni in cui gli studenti possano essere lasciati soli o liberi di andare in giro da soli, senza la presenza dei docenti (artt. 1218, 2047 e 2048 c.c.).

ART. 27 Gli insegnanti le cui classi sono impegnate in viaggi d'istruzione resteranno a disposizione per le supplenze o altre attività nelle ore previste nell'orario di servizio.

TITOLO VII TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

ART. 28

- a. A qualunque uscita, visita o viaggio non dovrà mai mancare l'occorrente per il primo soccorso.
- b. I docenti accompagnatori dovranno altresì portare con sé i modelli per la denuncia di infortunio, l'elenco degli alunni presenti, l'elenco dei numeri di telefono della scuola e l'elenco dei numeri telefonici dei genitori degli alunni (con eventuali numeri di emergenza da contattare in caso di necessità).
- c. Nei casi di particolari esigenze di carattere sanitario (allergie e/o intolleranza a cibi o farmaci ed altro) la famiglia è tenuta a darne preventiva informazione scritta ai docenti accompagnatori per concertare le precauzioni e i comportamenti da adottare.
- d. In casi particolari sarà necessaria la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.
- e. Le famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori autorizzazione scritta nel caso si preveda che gli alunni debbano assumere autonomamente farmaci, con indicazione della posologia e dei tempi di somministrazione.
- f. I farmaci (indispensabili o salvavita) per cui è richiesta la somministrazione in orario scolastico da parte dei docenti resisi disponibili secondo quanto previsto dal Piano d'Intervento Personalizzato (PIP), dovranno essere sempre portati durante le uscite sul territorio, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, la partecipazione a spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, ecc.
- g. Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere muniti di un tesserino/certificato/documento di riconoscimento e, soprattutto, nel caso di viaggi, è inoltre consigliato il possesso del tesserino sanitario.
- h. Gli automezzi, le strutture ricettive e qualsiasi attrezzatura e struttura utilizzati per uscite, visite, viaggi etc. devono corrispondere ai requisiti di sicurezza secondo le norme vigenti.
- i. La polizza di assicurazione stipulata dalla scuola deve contemplare anche la copertura della responsabilità civile e infortuni durante le visite guidate e viaggi di istruzione.

TITOLO VIII QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ART. 29 Per tutti i viaggi, al momento dell'adesione, deve essere versato un anticipo del 50% della quota prevista, secondo le modalità e i tempi che verranno formalmente comunicati alle famiglie dalla Scuola. Le quote di partecipazione sono a totale carico delle famiglie. Nel caso in cui sia prevista dalle strutture ospitanti una penale, tali quote non potranno essere restituite.

Non sarà comunque rimborsabile, neppure in caso di mancata partecipazione per giustificato e comprovato motivo, la quota relativa al mezzo di trasporto.

ART. 30 Particolari condizioni di disagio economico, debitamente documentate dietro presentazione di ISEE di importo inferiore a € 6.500, saranno gestite, in via riservata, dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei S.G.A. (o da un assistente amministrativo da lui delegato) su espressa segnalazione scritta da parte dei Servizi sociali e/o dalle famiglie medesime. Si delibera un contributo pari al 50% esclusivamente per ISEE < € 6500.

TITOLO IX NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

ART. 31 I viaggi di istruzione e le uscite didattiche organizzate dalla scuola sono attività didattiche a tutti gli effetti ed è quindi importante, in ogni momento del viaggio, una partecipazione attenta, consapevole e responsabile degli alunni. Per gli studenti si tratta di un'importante opportunità legata agli approfondimenti culturali, didattici e sociali del viaggio e un'occasione per relazionarsi in modo diverso con i propri compagni e con i docenti. Un comportamento corretto, rispettoso di se stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi, fa parte dell'essere scuola ed è condizione assolutamente imprescindibile per l'intera durata del viaggio. Nei confronti degli altri e delle strutture che li ospitano (alberghi, ristoranti, locali pubblici in genere, mezzi di trasporto, ecc.) gli alunni hanno il dovere e la responsabilità di lasciare un'immagine positiva di sé in quanto cittadini consapevoli.

Nell'invitare gli alunni a comportamenti corretti e responsabili in ogni momento, si richiamano le principali norme di comportamento e disciplina. Gli alunni devono tenere, all'interno dell'Istituto e durante qualsiasi attività didattica (uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite guidate ed esercitazioni, ecc.) un comportamento corretto e dignitoso;

ART. 32

La responsabilità degli allievi è personale pertanto, qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, previa comunicazione alle famiglie.

Comportamenti non corretti da parte di tutta la classe pregiudicano lo svolgimento dei viaggi di istruzione nel successivo anno scolastico.

Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante l'anno scolastico.

ART. 33 Ulteriori precisazioni.

È indispensabile:

- evitare atteggiamenti maleducati e irrispettosi di persone e cose
- utilizzare il proprio telefono cellulare secondo le indicazioni degli insegnanti

Per quanto concerne l'uso del cellulare e di altri dispositivi, si riporta quanto indicato nel Regolamento d'Istituto art. 68 comma 3: *"In conformità alle norme vigenti non verrà tollerato l'uso del cellulare, di MP3, I Pod, smartwatch e affini durante l'orario scolastico (intervallo di ricreazione, visite guidate, uscite didattiche, viaggi d'istruzione compresi), poiché si tratta di forti elementi di distrazione e di disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche. Pertanto i dispositivi elettronici dovranno essere tenuti non attivi e riposti nello zaino, sotto stretta custodia personale. Va precisato, inoltre, che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione e condivisione in rete (Facebook, Instagram, Whatsapp, blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire*

reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato. Per approfondimenti si rimanda al "Regolamento per l'uso delle TIC."

- non disturbare in alcun modo con schiamazzi, risate sguaiate, corse, giochi, ecc., gli altri ospiti di alberghi e ristoranti;
- rispettare gli orari per il silenzio negli alberghi;
- non allontanarsi assolutamente dal gruppo per tutta la durata dell'uscita/viaggio né dall'albergo su iniziativa personale, sia di giorno che di notte;
- durante la visita/uscita il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
- essere puntuali alla sveglia e agli altri appuntamenti programmati, secondo le indicazioni dei docenti;
- resta tassativamente vietato per tutta la durata delle visite didattiche, nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto e negli alberghi il fumo di sigarette.
- assolutamente vietato l'uso di bevande alcoliche
- non danneggiare in alcun modo arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti

ART. 34 È opportuno che all'arrivo gli alunni ispezionino con attenzione le camere assegnate e i loro arredi e provvedano a segnalare immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali rotture o malfunzionamenti già presenti, al fine di evitare poi possibili contestazioni;

ART. 35 Eventuali danni causati dagli alunni devono essere risarciti dalle famiglie: nel caso i responsabili non possano essere individuati, i danni verranno risarciti dall'intero gruppo.

ART. 36 Le famiglie condividono la responsabilità per il comportamento dei figli (art. 2048 c.1 c.c. *culpa in educando*) e approvano pienamente quanto stabilito nel Patto di Corresponsabilità educativa sottoscritto al momento dell'iscrizione (consultabile al seguente link: <https://www.icferruccilarciano.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Larciano-Patto-Corresponsabilita-integrato-OK-1.pdf>).